

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>C.C.</b>	<b>Numero:</b>	<b>49</b>
			<b>Data:</b>	<b>30/07/2020</b>
<b>OGGETTO:</b> APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020				

ORIGINALE

### VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

L'anno duemilaventi il giorno trenta del mese di luglio alle ore 20.00, presso il Centro Giovanni Paolo II - aula consiliare "Primo Levi" - Via Marietti 8 - Bareggio, a seguito di invito scritto recapitato ai singoli Consiglieri nei modi e termini di legge, partecipato al Prefetto e pubblicato all'albo pretorio del Comune, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato in adunanza, di prima convocazione.

All'appello iniziale risultano presenti i Consiglieri Comunali:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>	<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
Linda Colombo	P	Mirko Pelloia	P	Flavio Ravasi	P
Silvia Scurati	P	Lorenza Maria Verardo	A	Giancarlo Lonati	P
Angelo Carlo Cozzi	P	Luisa Pirovano	P	Maria Santina Ciceri	P
Giuseppe Sisti	P	Renzo Giuseppe Meda	P		
Cristina Cappellini	P	Ermes Garavaglia	P		
Fabiola Longo	P	Raffaella Debora Gambadoro	P		
Alessio Sottocornola	P	Monica Gibillini	P		

TOTALE PRESENTI    **16**

TOTALE ASSENTI    **1**

Partecipa il Segretario Generale del Comune, dott.ssa Maranta Colacicco.

Riconosciuta valida la seduta, essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente del Consiglio - Angelo Carlo Cozzi - dichiara aperta la seduta.

OMISSIS

Quindi invita alla trattazione dell'argomento in oggetto.

OGGETTO:  
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020

Rispetto all'appello iniziale sono presenti 16 componenti il Consiglio comunale.

Sono presenti gli Assessori comunali: Lorenzo Paietta, Nico Beltramello, Domenico Bonomo, Anna Lisa De Salvo, Roberto Pirota.

---

Il Segretario Generale rammenta ai presenti il dovere di astenersi se coinvolti in interessi propri o di loro parenti affini fino al quarto grado rispetto agli argomenti posti all'esame dell'odierno consesso.

### IL PRESIDENTE

Introduce il presente punto all'ordine del giorno. Prende la parola l' Assessore Nico Beltramello.

Il Gruppo Consiliare Movimento 5 stelle Bareggio ha presentato un emendamento alla proposta di deliberazione avente ad oggetto: " Approvazione aliquote IMU – anno 2020" ns. prot. 16283/27.07.2020, che viene dichiarato **AMMISSIBILE**.

#### **EMENDAMENTO:**

*“Prevedere l'abbattimento del 50% dell' aliquota per il 2020 della quota di spettanza del Comune relativamente alle seguenti categorie:*

- *Uffici e studi privati (cat A10);*
- *Negozi e botteghe (cat C1) posseduti, utilizzati direttamente o sfitti;*
- *Negozi e botteghe (cat C1) locati;*
- *Magazzini, locali di deposito (cat C2), stalle scuderie, rimesse, autorimesse (cat C6), tettoie chiuse e aperte( cat C7);*
- *Terreni agricoli*  
*Utilizzando a copertura l'avanzo libero.”*

#### **VOTAZIONE EMENDAMENTO**

**Con voti favorevoli 1, contrari 10 (Colombo, Cozzi, Sisti, Scurati, Longo, Sottocornola, Pelloia, Pirovano, Cappellini, Meda) astenuti 5 (Garavaglia, Gambadoro, Gibillini, Lonati, Ciceri).**

Seguono gli interventi così come riportati nell'allegata trascrizione che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

### IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che ad opera dell'art. 1, commi da 739 a 783, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020) è stata istituita la “nuova” IMU a decorrere dal 1° gennaio 2020;

CONSIDERATO che il citato articolo 1, al comma 738, provvede ad abrogare la TASI, le cui disposizioni sono assorbite da quelle introdotte per la disciplina della “nuova” IMU;

PRESO ATTO che i presupposti della “nuova” IMU sono analoghi a quelli della precedente imposta, come indicato dal comma 740, che conferma il presupposto oggettivo nel possesso di immobili;

VERIFICATO che la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;

RILEVATO che, ai sensi della sopraddetta norma, l'imposta si applica sugli immobili presenti sul

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

territorio comunale, così come definiti dalle disposizioni di cui sopra, pur non costituendo presupposto le unità immobiliari adibite ad abitazione principale, ad eccezione di quelle incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e le loro pertinenze;

VERIFICATO che, ai sensi del comma 741, sono definiti gli oggetti imponibili, ossia i fabbricati, le abitazioni principali, le aree edificabili ed i terreni agricoli;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 1, comma 742, il Comune è soggetto attivo dell'imposta introdotta e, dunque, ente impositore in relazione alla nuova IMU;

RILEVATO che il comma 744 conferma la riserva allo Stato della quota IMU fino alla misura del 7,6 per mille, con riferimento ai fabbricati accatastati nel gruppo "D", ad eccezione dei "D/10", riconoscendo ai Comuni le somme derivanti da attività di accertamento, in replica a quanto applicato con la vecchia IMU;

PRESO ATTO che l'aliquota base è stabilita nella misura dello 0,86%, ad eccezione di quella relativa agli immobili accatastati nel gruppo "D", che resta pari allo 0,76%;

CONSIDERATO che il Comune può modulare le aliquote aumentandole fino all'1,06%, che può raggiungere il valore dell'1,14% per i Comuni che avevano applicato la maggiorazione TASI, con possibilità di ridurle fino all'azzeramento;

VISTO il comma 748, che fissa l'aliquota di base per l'abitazione principale, inclusa nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze nella misura dello 0,5 per cento, con possibilità per il Comune di aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento, mediante apposita deliberazione del Consiglio comunale;

VISTO il comma 750, che stabilisce l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, nella misura dello 0,1 per cento, con facoltà per i Comuni di ridurla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 751, che riporta l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, così qualificati fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, indicata nella misura dello 0,1 per cento, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che i predetti fabbricati saranno assoggettati all'imposta fino al 2021, mentre saranno esenti a decorrere dal 2022, in presenza delle condizioni suddette;

VISTO il comma 752, che consente ai Comuni di modificare l'aliquota di base per i terreni agricoli, fissata nella misura dello 0,76 per cento, con aumento fino all'1,06 per cento o diminuzione fino all'azzeramento;

VISTO il comma 753, che indica l'aliquota per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, nella misura di base dello 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, prevedendo la facoltà per i Comuni, mediante deliberazione del consiglio comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;

VISTO il comma 754, che stabilisce che l'aliquota base per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli indicati nei precedenti punti, è pari allo 0,86 per cento, fornendo ai Comuni la possibilità, con deliberazione del Consiglio Comunale, di aumentarla fino all'1,06 per cento o di diminuirla fino all'azzeramento;

VISTO il comma 755, che disciplina l'aliquota degli immobili non esentati, ai sensi dei commi da 10 a 26 dell'art. 1, della Legge n. 208/2015, per i quali i Comuni, con espressa deliberazione del Consiglio comunale, possono aumentare ulteriormente l'aliquota massima dell'1,06 per cento di cui

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

al comma 754, fino all'1,14 per cento, in sostituzione della maggiorazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI), di cui al comma 677, dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, nella stessa misura già applicata per l'anno 2015 e confermata fino all'anno 2019, alle condizioni di cui al comma 28 dell'art. 1 della Legge n. 208/2015;

CONSIDERATO che per le fattispecie di cui al precedente capoverso i Comuni, negli anni successivi, possono solo ridurre la maggiorazione, restando esclusa ogni possibilità di variazione in aumento;

VISTO il comma 756 che dispone, a decorrere dall'anno 2021, che i Comuni, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997, hanno la possibilità di diversificare le aliquote di cui ai precedenti punti, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

RILEVATO che, ai sensi del comma 757, anche qualora il Comune non intenda diversificare le aliquote rispetto a quelle indicate dalla Legge n. 160/2019, la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale, che consente l'elaborazione di un apposito prospetto delle aliquote;

PRESO ATTO che la Risoluzione n. 1/DF del MEF del 18 febbraio 2020 ha chiarito che l'obbligo di compilazione del predetto prospetto delle aliquote della nuova IMU inizierà a decorrere per l'anno d'imposta 2021;

RIMARCATO che il prospetto delle aliquote IMU di cui al citato comma 757 formerà, a decorrere dal 2021, parte integrante della delibera con cui vengono approvate le aliquote dell'imposta comunale;

ATTESO che, ai sensi del comma 767, le aliquote e i regolamenti hanno efficacia per l'anno di riferimento purché siano pubblicate sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 28 ottobre dello stesso anno;

RILEVATO che la pubblicazione di cui al punto precedente prevede l'inserimento del prospetto delle aliquote, di cui al citato comma 757 e il testo del regolamento, entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale;

EVIDENZIATO che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente, ad eccezione dell'anno 2020, per il quale l'assenza di pubblicazione comporta l'applicazione delle aliquote della nuova IMU nella misura "base";

CONSIDERATO che la potestà regolamentare sopra citata può essere esercitata entro i limiti posti dallo stesso articolo 52, comma 1, che recita: *"Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;

CONSIDERATO che per l'anno 2019 erano state approvate le seguenti aliquote IMU:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,35%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali ed unità immobiliari assimilate.	1,06 %
Abitazioni (categoria da A1 a A9), escluso A1, A8, A9, diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,71%

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

Uffici e studi privati (categoria A10)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,61%
Negozi e botteghe (categoria C1) locati	1,06%
Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4)	1,06%
Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (categoria C6) tettoie chiuse e aperte (categoria C7)	1,06%
Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione)	0,71%
Uffici pubblici (categoria B4)	1,06%
Immobili categoria D5 (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,76%
Immobili di categoria D provvisti di rendita catastale e locati (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D sprovvisti di rendita catastale (valore commerciale) (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%

CONSIDERATO che per l'anno 2019 erano state approvate le seguenti aliquote TASI:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, ivi compreso la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9	0,25 %
Abitazioni (categoria da A1 a A9) escluso A1, A8, A9, diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,25 %
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,25 %
Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione limitatamente ad una sola unità immobiliare per categoria catastale .	0,25 %
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti	0,20 %
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25 %
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10 %

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

CONSIDERATO che, in adozione alle previsioni normative illustrate, le aliquote applicabili sono le seguenti:

ALIUOTE			tipo di immobile
base	massima	minima	
0,50%	0,60%	0,00%	abitazione principale di lusso
0,10%	0,10%	0,00%	fabbricati rurali strumentali
0,10%	0,25%	0,00%	"beni merce"
0,76%	1,06%	0,00%	terreni agricoli
0,86%	1,06%	0,00%	Fabbricati gruppo "D"
0,86%	1,06%	0,00%	altri immobili

RITENUTO opportuno, in ragione di quanto premesso, di introdurre le seguenti misure di aliquota IMU per l'anno 2020 e ATTESO che l'articolazione delle aliquote per l'anno 2020 sarà la seguente:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,60%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali ed unità immobiliari assimilate.	1,06 %
Abitazioni (categoria da A1 a A9), escluso A1, A8, A9, diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,96%
Uffici e studi privati (categoria A10)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,86%
Negozi e botteghe (categoria C1) locati	1,06%
Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4)	1,06%
Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (categoria C6) tettoie chiuse e aperte (categoria C7)	1,06%
Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell'abitazione)	0,96%
Uffici pubblici (categoria B4)	1,06%
Immobili categoria D5 (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,96%
Immobili di categoria D provvisti di rendita catastale e locati (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D sprovvisti di rendita catastale (valore commerciale) (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%



DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%

VISTO il Regolamento comunale per l'organizzazione degli uffici;

RIMARCATO che, a decorrere dall'anno d'imposta 2020, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative all'IMU devono essere inserite sull'apposito Portale del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine perentorio del 14 ottobre, al fine della loro pubblicazione entro il successivo 28 ottobre;

RILEVATO che tale adempimento consente di attribuire pubblicità costitutiva e, dunque, conferisce efficacia alle medesime deliberazioni, le cui previsioni decorreranno dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

RILEVATO che, con deliberazione n. 43 del 15.07.2020 il Consiglio comunale ha deliberato l'approvazione del regolamento per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Unica (IMU) ai sensi della Legge n. 160/2019;

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel Regolamento si rinvia alle norme vigenti inerenti alla "nuova" IMU ed alle altre norme vigenti e compatibili con la nuova imposta, anche con riferimento alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 "Statuto dei diritti del contribuente";

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.2000, n. 267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai responsabili spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 4 giugno 2020 avente ad oggetto *"INDIRIZZI IN MERITO ALL'APPLICAZIONE DI SANZIONI ED INTERESSI RELATIVI AL PAGAMENTO DELL'ACCONTO IMU PER L'ANNO 2020, IN CONSIDERAZIONE DELLA SITUAZIONE EMERGENZIALE SANITARIA DA COVID-19"*, con la quale:

- a seguito della dichiarazione per sei mesi, e quindi fino al 31 luglio 2020, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti dalla pandemia COVID-19, avvenuta con D.P.C.M del 31 gennaio 2020 (in G.U. n. 26 del 1° febbraio 2020);
- a seguito dei diversi provvedimenti governativi è stata disposta la chiusura forzata di molte attività economiche;
- a seguito della chiusura/sospensione, seppur non obbligata, di diverse attività economiche per l'impossibilità oggettiva o temporanea di garantire le misure minime di sicurezza;
- a seguito della grave crisi economica, dovuta all'emergenza da COVID-19, che ha determinato in molti contribuenti la difficoltà di adempiere al pagamento della prima rata dell'IMU entro i termini previsti dalla legge;

ha dato indirizzo al Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali del Comune di Bareggio di non procedere all'applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti della prima rata dell'IMU relativa al 2020 effettuati entro la data di scadenza del versamento della rata di saldo dell'IMU

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

relativa al 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020), ad eccezione dell'imposta di spettanza totale dello Stato (7,6 per mille) relativa agli immobili di categoria "D" (codice tributo 3925), la cui rata di acconto deve essere regolarmente versata entro il 16 giugno 2020;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 762, della Legge n. 160 del 2019, dispone che «in deroga all'articolo 52 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997, i soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al comune per l'anno in corso in due rate, scadenti la prima il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre»;
- il citato comma 762 dispone altresì che «in sede di prima applicazione dell'imposta, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU e TASI per l'anno 2019. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote» deliberate per il 2020 dal Comune;
- l'art. 1, comma 777, lett. b), della Legge n. 160 del 2019, prevede che i Comuni possano con proprio regolamento «stabilire differimenti di termini per i versamenti, per situazioni particolari»;
- l'art. 1, comma 775, della Legge n. 160 del 2019, dispone che «Resta salva la facoltà del comune di deliberare con il regolamento circostanze attenuanti o esimenti nel rispetto dei principi stabiliti dalla normativa statale»;
- l'art. 52, del D.Lgs. n. 446 del 1997, disciplina la potestà regolamentare del Comune, ponendo vincoli espressi solo in materia di soggetti passivi, oggetti imponibili ed aliquote massime;
- prevedendo altresì che «per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;
- l'art. 107, comma 2, del D.L. n. 18 del 2020, convertito nella Legge n.27 del 2020 ha differito il termine di approvazione del bilancio di previsione al 31 luglio 2020;
- l'art. 138, del D.L. n. 34 del 2020, ha abrogato l'art. 1, comma 779, della Legge n. 160 del 2019, norma che prevedeva l'approvazione delle aliquote IMU e del regolamento IMU entro il 30 giugno 2020, sicché si rende ora applicabile il regime di approvazione ordinaria;
- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 2000, dispone che il termine «per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione» e che «i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento».

VISTO l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") che ha disposto l'esenzione dal pagamento dell'acconto dell'IMU degli immobili appartenenti alla categoria catastale "D/2" (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori delle attività ivi esercitate;

CONSIDERATO che in data 8 giugno 2020 con risoluzione n. 5/DF, il Dipartimento delle Finanze ha fornito alcuni chiarimenti sulla possibilità per i comuni di differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza e le modalità con cui può essere esercitata tale facoltà. In particolare:

- viene precisato che è possibile il ricorso alla delibera di Giunta, sicuramente giustificato dalla situazione emergenziale in atto, con la precisazione però che tale provvedimento dovrà essere successivamente oggetto di espressa ratifica da parte del Consiglio Comunale;
- viene altresì evidenziato che la quota IMU riservata allo Stato è sottratta alla disponibilità dei Comuni;



## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

- viene equiparata alla possibilità di differimento dei termini di versamento, la possibilità di regolarizzare il versamento dell'acconto IMU entro una scadenza successiva al 16 giugno, senza il pagamento di sanzioni ed interessi. Tuttavia il Dipartimento delle Finanze non sembra prospettare la possibilità da parte del Comune di rinunciare integralmente alle sanzioni ed agli interessi, poiché coperte dalla riserva di Legge. A supporto il Dipartimento cita sia un'ordinanza del Consiglio di Stato, sia alcune conclusioni di diverse Sezioni Regionali della Corte dei Conti.

VISTA la nota dell'Organo di Revisione, a seguito di specifica richiesta del Capogruppo Consiliare Partito Democratico del 15.06.2020, che suggerisce di procedere alla parziale ratifica di quanto approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 in data 04.06.2020, in particolare di non procedere alla ratifica del punto 2 del citato deliberato, approvando invece il differimento del termine di pagamento della prima rata di acconto, stabilendone la scadenza al 16 dicembre 2020, con la rata di saldo, ratificando, dando piena efficacia, al punto 3 del deliberato, ovvero l'indirizzo al Responsabile del Tributo di non procedere all'applicazione di sanzioni ed interessi per ritardato pagamento. Il tutto nel pieno rispetto di quanto enunciato nella Risoluzione n. 5/DF del 08.06.2020 del Dipartimento delle Finanze;

RITENUTO che:

- il Comune possa, ai sensi dell'art. 1, comma 775, della Legge n. 160 del 2019, prevedere la non applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti effettuati entro una certa data, individuata dalla delibera consigliare, avente natura regolamentare;
- in ragione della grave crisi economica determinata dalla pandemia COVID-19, sia opportuno salvaguardare il tessuto economico del territorio comunale, si ritiene utile procedere alla ratifica di quanto previsto dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 del 04.06.2020;
- in considerazione di quanto indicato dal Dipartimento delle Finanze in data 08.06.2020 e dall'Organo di Revisione nella propria nota, nel procedere alla ratifica con modifica di quanto deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione n. 76 dello scorso 04.06.2020, provvedendo a non ratificare il punto 2 del deliberato (ovvero di non prorogare la scadenza dell'acconto IMU 2020 fissata al 16 giugno 2020, procedendo al differimento del termine di versamento relativo alla prima rata dell'IMU 2020, stabilendone la scadenza con la data di versamento della rata di salto, ovvero il 16 dicembre 2020, al fine di non applicare sanzioni ed interessi per i contribuenti in difficoltà economica per effetto delle difficoltà economiche causate della pandemia COVID-19. Resta confermata l'eccezione per quanto riguarda l'imposta di spettanza totale dello Stato (7,6 per mille) relativa agli immobili di categoria "D" (codice tributo 3925), la cui scadenza della rata di acconto rimane fissata il 16 giugno 2020;

VISTO l'art. 177 del D.L. n. 34/2020 (cd. "Decreto Rilancio") che ha disposto l'esenzione dal pagamento dell'acconto dell'IMU degli immobili appartenenti alla categoria catastale "D/2" (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori delle attività ivi esercitate;

VISTI gli allegati pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi rispettivamente dal Responsabile del Settore competente ai sensi degli artt.49, comma 1 e 147 Bis, comma 1 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000, tutti formalmente acquisiti agli atti;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

Con voti favorevoli 14, contrari 1 ( Ravasi) astenuti 1 (Gibillini), espressi in forma palese per alzata di mano dai 16 componenti il Consiglio comunale presenti

**DELIBERA**

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per i motivi espressi in premessa, le aliquote della “nuova” IMU, da applicare nell’anno 2020;
3. di prendere atto che le predette aliquote avranno decorrenza dal 1° gennaio 2020;
4. di applicare le suddette aliquote alle casistiche indicate nel seguente prospetto:

Tipologia imponibile	Aliquota
Abitazioni principali e relative pertinenze, classificate nelle categorie catastali categorie A1/A8/A9.	0,60%
Abitazioni (categoria da A1 a A9) diverse da abitazioni principali ed unità immobiliari assimilate.	1,06 %
Abitazioni (categoria da A1 a A9), escluso A1, A8, A9, diverse da abitazioni principali concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come abitazione principale.	0,96%
Uffici e studi privati (categoria A10)	1,06%
Aree fabbricabili	1,06%
Negozi e botteghe (categoria C1) posseduti utilizzati direttamente o sfitti	0,86%
Negozi e botteghe (categoria C1) locati	1,06%
Laboratori, fabbricati e locali per usi sportivi (categoria C3 e C4)	1,06%
Magazzini, locali di deposito (categoria C2) stalle, scuderie, rimesse, autorimesse (categoria C6) tettoie chiuse e aperte (categoria C7)	1,06%
Immobili di categoria C/2, C/6 e C/7 di pertinenza delle abitazioni (concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado che la utilizzano come pertinenza dell’abitazione	0,96%
Uffici pubblici (categoria B4)	1,06%
Immobili categoria D5 (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D (esclusi categoria D5) provvisti di rendita catastale posseduti e utilizzati direttamente o sfitti (0,76% di intera spettanza statale)	0,96%
Immobili di categoria D provvisti di rendita catastale e locati (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Immobili di categoria D sprovvisti di rendita catastale (valore commerciale) (0,76% di intera spettanza statale)	1,06%
Terreni agricoli	0,76%
Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	0,25%
fabbricati rurali ad uso strumentale	0,10%

5. di prendere atto della nota dell’Organo di Revisione in merito alla richiesta del Capogruppo Consiliare Partito Democratico;
6. di ratificare con modificazioni quanto deliberato dalla Giunta Comunale con deliberazione della Giunta Comunale n. 76 del 4 giugno 2020, nello specifico:

## DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 49 DEL 30/07/2020

- di non ratificare il punto 2 del deliberato *“di non prorogare la scadenza dell’acconto IMU 2020 fissata al 16 giugno 2020”*, procedendo invece al differimento del termine di versamento relativo alla prima rata dell’IMU 2020, stabilendone la scadenza con la data di versamento della rata di salto, ovvero il 16 dicembre 2020;
  - di ratificare il punto 3 del deliberato di proporre al Funzionario Responsabile dei Tributi Comunali del Comune di Bareggio l’indirizzo *“di non procedere all’applicazione di sanzioni ed interessi in caso di versamenti della prima rata dell’IMU relativa al 2020 effettuati entro la data di scadenza del versamento della rata di saldo dell’IMU relativa al 2020 (ovvero entro il 16 dicembre 2020), ad eccezione dell’imposta di spettanza totale dello Stato (7,6 per mille) relativa agli immobili di categoria “D” (codice tributo 3925), la cui rata di acconto deve essere regolarmente versata entro il 16 giugno 2020”*;
7. di prendere atto dell’art. 177 del D.L. n. 34/2020 (cd. “Decreto Rilancio”) che ha disposto l’esenzione dal pagamento dell’acconto dell’IMU degli immobili appartenenti alla categoria catastale “D/2” (alberghi e pensioni), immobili degli agriturismi, villaggi turistici, ostelli della gioventù, rifugi di montagna, colonie marine e montane, affittacamere per brevi soggiorni, a condizione che i proprietari coincidano con i gestori delle attività ivi esercitate;
  8. di dare atto che la presente deliberazione sarà inserita nell’apposito Portale del Federalismo Fiscale, con le modalità indicate in premessa, conferendo efficacia alla medesima.

**\*\*\*CON SEPARATA E SUCCESSIVA VOTAZIONE, CON VOTI FAVOREVOLI 15, CONTRARI 1 (RAVASI) ESPRESSI PER ALZATA DI MANO DAI 16 COMPONENTI IL CONSIGLIO COMUNALE PRESENTI, LA PRESENTE DELIBERAZIONE VIENE DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUBILE AI SENSI DELL’ART. 134 DEL D.LGS. N. 267/2000, al fine di dar seguito celermente all’approvazione delle aliquote della “Nuova Imu” da applicare nell’anno 2020.**



## COMUNE DI BAREGGIO

**SETTORE: SETTORE FINANZIARIO**

### APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2020

Pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267 del 18.08.2000 sulla proposta di deliberazione di Consiglio n. 39 del 27/05/2020 (Deliberazione n. 49 del 30/07/2020)

#### REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

Bareggio, li 23.07.2020

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Claudio Daverio

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

#### REGOLARITA' CONTABILE

FAVOREVOLE

CONTRARIO

---

Bareggio, li 23.07.2020

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

Claudio Daverio

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

	<b>COMUNE DI BAREGGIO</b>	<b>C.C.</b>	<b>Numero:</b> <b>49</b>
			<b>Data:</b> <b>30/07/2020</b>

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
COZZI ANGELO CARLO

IL SEGRETARIO GENERALE  
DOTT.SSA COLACICCO MARANTA

---

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione Digitale" (D. Lgvo 82/2005).